



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

Fasc. 13301/2025

VISTA l'istanza pervenuta in data 05/12/2025 Prot.n.157233 con cui l'**P.A.S.D. Cicloclub Estense**, in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, con sede a Fiscaglia lungo la SP per Copparo n.24, ha chiesto la sospensione temporanea della circolazione per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata "**3° Gran Premio Città di Loiano - Campionato Regionale Cronoscalata 2026 UISP**" in programma **domenica 17/05/2026**;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strada dell'Area Metropolitana di Bologna, meglio precisati nell'allegata comunicazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTI il provvedimento della Città Metropolitana di Bologna Prot. n.61485 del 11/05/2026 con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della predetta manifestazione sportiva, unitamente ai nulla osta della Questura di Bologna Prot.n.49748 del 15/04/2026, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna Prot.n.58910 del 05/05/2026, della Sezione Polizia Stradale di Bologna Prot.n.51889 del 20/04/2026;

ACQUISITO il parere favorevole condizionato della Polizia Locale di Loiano Prot.n.51910 del 20/04/2026, della Polizia Locale di Monzuno Prot.n. 59820 del 07/05/2026 e allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 9, co. 7-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla l. n. 58/2025, ai sensi del quale: "*Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero del numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la viabilità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti. La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal Sindaco e in altri casi, dal Prefetto*";

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 come modificata ed integrata dalle circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019; n. 300/A/6989/20/11/116/1/1 del 29 settembre 2020 e n. 300/STRAD/1/0000014029.U/2025 dell'8 maggio 2025;

RITENUTO di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nelle forme di seguito indicate;

ORDINA

la **sospensione temporanea della circolazione** il giorno **17/05/2026**, dalle ore 09:30 e fino a cessate esigenze, per lo svolgimento della competizione sportiva sopraccitata, lungo il percorso del territorio di questa Provincia riprodotto nell'allegato programma che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Tali prescrizioni devono in ogni caso intendersi rapportate alla reale e contingente situazione di fatto e alle relative misure che potrebbe essere necessario adottare dai competenti Organi di polizia stradale, tenendo altresì conto sia del transito della corsa che delle esigenze di sicurezza connesse alla apertura/chiusura delle strade nonché della sicurezza generale della collettività.

Durante il periodo di sospensione del traffico veicolare:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che l'organizzatore della competizione ciclistica ovvero, in caso di coincidenza delle funzioni, il Direttore di gara:

- è tenuto a garantire per tutto il percorso la costante presenza della scorta tecnica, formata da personale abilitato al servizio di scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti prescritti nel disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche del 27.11.2002 e successive mm. ed ii.;
- è obbligato a richiedere l'assistenza degli organi di Polizia per la gestione della viabilità, nonché di garantire una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione sportiva con la presenza di almeno un'ambulanza ed un medico;
- a supporto dell'attività degli organi di Polizia, è obbligato a predisporre un adeguato servizio di presidio svolto da personale dell'organizzazione (dotato di idonei segni di riconoscimento), con particolare riguardo all'altezza degli incroci con strade interessate dal percorso di gara, che sia in grado di fornire indicazioni in merito alla deviazione del traffico su percorsi stradali alternativi;



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

La carovana ciclistica dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

L'organizzatore, inoltre, è tenuto all'osservanza delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nell'autorizzazione della Città Metropolitana di Bologna e nei nulla osta richiamati in premessa ed a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza, a tutela dei concorrenti e la sicurezza del traffico stradale: curerà, inoltre, la massima pubblicità della presente avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e, in particolare, in prossimità delle intersezioni ritenute maggiormente impegnative. I medesimi Organi di Polizia sono, altresì, incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Bologna, data del protocollo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III STAFF 2
Viceprefetto Aggiunto
(Manzo)

vsm

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ILARIA MANZO

In Data/On Date:

lunedì 11 maggio 2026 15:20:28